

Societa'

Mutuo

Soccorso

Bavari

STATUTO

Articolo 1

E' costituita una societa' di mutuo soccorso denominata " Societa di mutuo soccorso OPERAI E CONTADINI DI BAVARI " – fondata il giorno 1 Maggio 1913.

Articolo 2

La societa' ha sede in Genova Bavari con indirizzo in via Serra di Bavari 2.

Articolo 3

La societa' di mutuo soccorso s'ispira ai principi di liberta', fraternita, uguaglianza e solidarieta' e si propone di perseguire lo scopo di cui infra costruttura democratica, svolgendo le attivita' occorrenti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e destinandovi le risorse economiche che costituiscono il patrimonio dell'ente.

La societa' ha lo scopo di promuovere, incentivare e realizzare il mutuo soccorso tra gli aderenti in caso di infortuni sul lavoro che comportino infermita', malattia, impotenza all'attivita' lavorativa, nonche' la solidarieta' e l'assistenza dei lavoratori ed ex lavoratori anziani e delle loro famiglie in caso di morte.

Inoltre, anche al fine di assicurare assistenza morale alle categorie di cui sopra e favorirne l'integrazione e l'aggregazione sociale ed il recupero fisico la societa' si propone di promuovere ed incentivare attivita' di formazione, informazione, istruzione, aggiornamento, culturali, sportive e ricreative per lavoratori ed ex lavoratori, loro familiari aderenti, coinvolgendo persone di ogni eta'. E' escluso ogni fine di lucro, politico, sindacale e di categoria.

Per una migliore realizzazione dello scopo di cui sopra la societa' potra' promuovere iniziative e manifestazioni sia in proprio sia in collaborazione con enti pubblici e/o privati convenzionati aventi analoghe finalita', utilizzare beni mobili, immobili ed impianti di proprieta' sociale o di terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potra' intervenire alla costituzione di associazioni, di fondazioni ed in genere di Enti senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, o comunque partecipare ad Enti gia' costituiti con scopi analoghi o operanti in settori di attivita' connessi allo scopo sociale.

PATRIMONIO

Articolo 4

Il patrimonio della societa' e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) dai fondi destinati a particolari fini sociali.

Le entrate della societa' sono costituite:

- a) dalle quote sociali da versarsi una tantum o periodicamente nella misura determinata annualmente;
- b) dal ricavato derivante da organizzazione o partecipazione a manifestazioni;
- c) da eventuali contributi di persone fisiche, organizzazioni internazionali, Enti Pubblici e/o privati anche esteri;
- d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo dell'ente.

I lasciti e le donazioni che la societa' dovesse conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuita' sono tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno

essere erogati in conformita' alla destinazione del testatore o donante. In caso di estinzione dell'ente si applicano a questi lasciti e donazioni le disposizioni di legge per gli stessi previste.

Articolo 5

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Eventuali utili di esercizio, non avendo la societa' scopo di lucro, vanno a costituire il patrimonio dell'ente.

SOCI: CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI

Articolo 6

I soci possono essere:
a) soci effettivi, b) soci onorari

Sono soci effettivi le persone fisiche e/o giuridiche od Enti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio e che versano la quota associativa d'ammissione e/o quota annuale, quote che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea.

Le domande di ammissione, presentate per iscritto ed indirizzate al Presidente al domicilio della sede sociale, devono indicare generalita', residenza, stato di famiglia e professione del richiedente, nonche' la sottoscrizione di presentazione di due soci effettivi iscritti ed in regola con il pagamento delle quote da almeno due anni.

La domanda dovra' essere esposta sull'Albo sociale per almeno 30 giorni, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo potra' accoglierla o respingerla.

In caso di rifiuto uno dei soci proponenti, entro 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione della decisione sull'Albo sociale, puo' rivolgersi al Collegio dei Probiviri e se quest'ultimo ritiene non giustificato il rifiuto la decisione sull'ammissione e' rimessa alla prima assemblea dei soci.

In ogni caso non puo' costituire motivo di rifiuto e/o esclusione del socio l'opinione politica e/o religiosa, mentre costituisce giusta causa la condanna per reati contro la persona o il patrimonio.

Il pagamento delle quote deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'ammissione: in difetto la stessa si intende revocata di diritto.

Il Consiglio Direttivo potra' proporre all'assemblea di nominare Socio Onorario colui che abbia acquisito particolari benemeritenze in relazione agli scopi sociali, ancorche' non iscritto alla societa'

Articolo 7

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare le finalita' dell'ente, le norme statutarie e le decisioni assunte ai sensi di statuto dai componenti organi della societa'
- contribuire al sostegno morale e finanziario dell'ente, partecipando all'attivita' ed alle assemblee sociali, versando le quote di iscrizione ed i contributi nella misura prevista e con le modalita' ed alle scadenze previste dal regolamento o deliberate dal Consiglio;
- comunicare alla societa' eventuali cambi di residenza o domicilio e tutti i fatti rilevanti in relazione all'attivita' della societa';
- consentire le visite mediche richieste dalla societa', produrre le certificazioni rilasciate da medici di fiducia della societa' e seguire le terapie e le cautele dagli stessi prescritte per le

infermità' in relazione alle quali la società' eroga sussidi, svolge l'assistenza e concede esoneri ed agevolazioni per l'uso dei beni e servizi sociali.

Articolo 8

Tutti i soci (ad eccezione di quelli onorari) devono versare le quote sociali entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Articolo 9

La qualità' di socio si perde per:

- a) decesso
- b) recesso volontario del socio comunicato alla società' almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio
- c) morosità' per mancato pagamento delle quote entro il termine, dichiarata dal consiglio che può' riammettere il socio che entro l'esercizio provveda al pagamento della quota e dell'eventuale mora stabilita dal regolamento;
- d) esclusione per indegnità' dichiarata dall'assemblea con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti.

Costituiscono cause di indegnità' la condanna a reati contro la persona o il patrimonio, l'occultamento o mancata dichiarazione di infermità' e/o malattie preesistenti alla adesione alla società' e comunque rilevanti per le attività' sociali, gravi inosservanze dello statuto e dei regolamenti, gravi danni ai beni sociali e lesione della reputazione della società' e dei soci.

Articolo 10

I soci hanno diritto di:

- a) frequentare i locali sociali, utilizzare i beni e gli impianti della società' con le modalità' previste dal regolamento e dalle disposizioni del Consiglio Direttivo al fine di garantire a tutti i soci tale uso, la conservazione dei beni e la sicurezza;
- b) partecipare alle attività' sociali ed alle assemblee dei soci esercitando il diritto di voto, richiedere copia delle delibere degli organi sociali ed esaminare i rendiconti;
- c) fruire dei servizi e sussidi sociali nei termini e con le modalità' previste dal regolamento, dalle disposizioni del Consiglio Direttivo che, in relazione alla situazione fisica, patrimoniale e familiare del socio richiedente, alla consistenza dei fondi sociali, alla situazione di cassa ed in conformità' ad eventuali indicazioni dell'assemblea potrà' esentare in tutto o in parte gli aderenti colpiti da infortunio, malattia, invalidità' da contribuzioni e/o rimborsi spese per l'uso dei beni sociali, ovvero procedere al pagamento di sussidi o rendite nei limiti consentiti dal D.P.R. 13 Febbraio 1959 N. 449 articolo 2 lettera e) e comunque nei limiti minimi consentiti dalle leggi in materia

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 11

Sono organi della societa':

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Assemblea;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

L'associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri

Tra essi, se a cio' non ha provveduto l'assemblea, vengono nominati il Presidente ed eventualmente i Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Alle operazioni elettorali presiede una commissione composta da un consigliere uscente e da due soci non candidati alle cariche sociali che un mese prima della scadenza del mandato dichiarino la loro disponibilita' i quali svolgeranno anche le funzioni di scrutatori.

Possono essere nominati consiglieri solo soci effettivi iscritti da almeno sei mesi i cui nominativi vengano proposti per lista presentate alla suddetta commissione almeno tre giorni prima della data delle elezioni.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina dei consiglieri, ne determina il numero nei limiti sopra indicati.

Per ciascuna lista non possono essere espresse preferenze in numero superiore a quello dei consiglieri da eleggere.

Sono eletti coloro che raccolgono il maggior numero di voti.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

Gli amministratori sono revocabili per gravi irregolarita' e infrazioni allo Statuto o per aver arrecato danno alla societa'. La revoca deve essere richiesta da almeno un quarto dei soci, i quali con istanza scritta la sottopongono al giudizio del Collegio dei Probiviri, che si pronunzia entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza.

In attesa della pronunzia il consigliere resta sospeso dalle sue mansioni. Qualora il giudizio sulla revoca riguardi la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio potra' esercitare esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione.

Il consigliere revocato non puo' ricoprire cariche sociali per almeno tre anni dalla revoca.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere lo stesso sara' sostituito per cooptazione del primo dei non eletti, il quale restera' in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Quando per dimissioni, revoca o decesso viene a mancare la maggioranza dei consiglieri e' esclusa la cooptazione e l'assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio.

Della sostituzione di uno o piu' consiglieri si fa constare sul libro dei verbali consiglio dandone altresì ogni opportuna pubblicita'.

Articolo 13

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne fa richiesta la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e all'ammontare delle quote sociali annuali e di quelle da versarsi una tantum o all'atto dell'ammissione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto a cura del segretario o di altro consigliere su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Consigliere che lo ha redatto.

Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipa alle riunioni senza giustificato motivo sarà richiamato e se recidivo potrà essere revocato.

Articolo 14

I consiglieri sono personalmente e solidamente responsabili dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali e della piena osservanza dello statuto sociale nello svolgimento dell'incarico.

Tale responsabilità in caso di omissioni da parte dei consiglieri, non grava su quello che abbia fatto constare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dandone notizia immediatamente per iscritto ai revisori dei conti.

Non sarà responsabile nemmeno il consigliere che non abbia preso parte, per assenza giustificata, alla deliberazione del Consiglio da cui deriva la responsabilità.

Articolo 15

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza limitazioni, se occorre può procedere all'assunzione di dipendenti ed impiegati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, determinandone la retribuzione, nei limiti necessari al buon funzionamento dell'ente.

Inoltre il consiglio compila il regolamento per il funzionamento della società la cui osservanza, dopo l'approvazione dell'assemblea, è obbligatoria per tutti i soci; disciplina le attività sociali e la gestione dei beni e degli impianti della società stabilendo criteri e modalità d'uso, orari di apertura e periodi di chiusura dei locali sociali; dispone sull'erogazione di sussidi e su esenzioni ed agevolazioni a soci infortunati o anziani, sulle iniziative di assistenza agli stessi, sulla partecipazione ai funerali dei soci defunti ed a manifestazioni pubbliche.

Il consiglio può incaricare di sovrintendere a singole iniziative alcuni consiglieri che riferiscono all'organo amministrativo.

Articolo 16

Il presidente rappresenta legalmente la società nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 17

Il Tesoriere ed il Segretario svolgono le loro funzioni sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere provvede:

- a) alla tenuta della contabilità della società;
- b) a predisporre i bilanci da sottoporre all'esame del Consiglio e dei Revisori dei conti ed alla successiva approvazione dell'assemblea;
- c) ad incassare le quote e le entrate in genere ed eseguire i pagamenti autorizzati dal consiglio ed ordinati dal presidente.

Il Segretario provvede:

- a) a coordinare le attività sociali e ne riferisce al consiglio;
- b) alla conservazione dei libri verbali e della corrispondenza della società ed alle pubblicazioni sull'albo sociale
- c) alla consegna dei tesserini ed alle bollature periodiche, previa verifica dell'avvenuto pagamento delle quote.

Articolo 18

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente, il Tesoriere, il Segretario e tutti i consiglieri uscenti sono tenuti a consegnare la documentazione sociale al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione.

ASSEMBLEA

Articolo 19

I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro il 31 Gennaio di ogni anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione nell'albo sociale presso la sede di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro locale in Bavari

Articolo 20

L'assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della società, sulla nomina dei componenti del Consiglio, del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, sull'approvazione del regolamento, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, su quanto per legge è allo stesso demandato.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di due terzi dei soci.

Per deliberare lo scioglimento della società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilit  gli amministratori non hanno voto.

Articolo 21

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento delle quote associative e dei contributi. Ciascun socio ha un voto.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci. Ciascun socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.

Articolo 22

L'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea, moderare il dibattito secondo i criteri eventualmente previsti dal regolamento, stabilendo l'ordine degli interventi, dando la parola ed interrompendola se necessario per consentire di esprimere le diverse opinioni nei limiti normali di una sola sessione assembleare o per ricondurre la discussione nell'ambito dell'argomento all'ordine del giorno e oggetto di votazione, chiudendo la discussione con l'invito a procedere alla votazione ed allo scrutinio dei voti.

La discussione e la votazione avviene secondo l'ordine previsto nell'avviso di convocazione. Tuttavia l'assemblea su istanza motivata presentata prima dell'inizio dei lavori ed approvata a maggioranza puo' invertire l'ordine del giorno.

Delle riunioni d'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario od eventualmente dagli scrutatori.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 23

La gestione della societa' e' controllata, da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea tra i soci iscritti ed in regola con i pagamenti da almeno da tre anni ed eventualmente anche tra soggetti non soci di provata competenza.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei beni di proprieta' sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. La carica di revisore e' gratuita.

REGOLAMENTO

Articolo 24

Il regolamento per il funzionamento della societa', compilato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea, specifica i compiti di Tesoriere e Segretario, disciplina i criteri per

lo svolgimento dei lavori degli organi sociali, stabilisce le ricorrenze e celebrazioni di particolare importanza per la società, specifica criteri e modalità per l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività sociali, anche in relazione alle condizioni personali dei soci, alla situazione di cassa ed ai limiti di legge, nonché le norme disciplinari cui i soci dovranno attenersi prevedendo sanzioni in caso di loro mancato rispetto.

Le sanzioni del richiamo verbale e scritto, della censura e della sospensione dai servizi sociali per un periodo non superiore ai dodici mesi sono stabilite dal Consiglio.

L'esclusione nei casi sopra previsti è proposta dal Consiglio ed approvata dall'assemblea.

Le sanzioni sono pubblicate sull'albo sociale e comunicate al socio, che entro 30 giorni potrà ricorrere per scritto al Collegio dei Probiviri.

CONTROVERSIE

Articolo 25

Le eventuali controversie tra i soci, tra questi e la società ed i suoi organi relative all'applicazione ed interpretazione del presente statuto, dei regolamenti, nonché all'attività della società - e - escluse le controversie che per divieto di legge non possono essere oggetto di compromesso - sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione o competenza, alla decisione di un Collegio permanente composto da tre Probiviri, nominati dall'assemblea tra i soci iscritti ed in regola con i pagamenti da almeno cinque anni o tra persone non socie di provata competenza e reputazione.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso uno cessa dalla carica prima del termine è sostituito per cooptazione dal primo dei non eletti, o per difetto, da chi viene nominato dalla prima assemblea dei soci, il quale resta in carica fino alla scadenza del collegio.

Nel caso in cui uno dei Probiviri sia parte nella controversia decade dalla carica e viene sostituito. Nessun compenso è dovuto ai Probiviri.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo inderogabile la singola controversia non possa essere decisa dal Collegio permanente dei Probiviri, la stessa è devoluta a tre arbitri nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due.

Il Presidente del Tribunale di Genova, su istanza della parte più diligente, provvede alla nomina degli arbitri mancanti se, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta alla controparte della nomina del primo arbitro, non siano stati nominati anche gli altri. Inoltre provvede alla nomina di tutti e tre gli arbitri se le parti della controversia sono più di due.

I probiviri o gli arbitri decidono sulla controversia, sulle sanzioni disciplinari anche in riforma di quelle disposte dall'organo amministrativo, nonché su eventuali spese applicando le norme dello statuto e dei regolamenti e, ove questi non prevedono, giudicano secondo equità e senza vincoli di procedura. La decisione è inappellabile, salvo i casi inderogabili per legge.

SCIoglimento

Articolo 26

Lo scioglimento della società è deliberato con la maggioranza prevista all'articolo 19 dell'assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e con scopo analogo a quello della società, salvo quanto previsto per i lasciti o le donazioni ricevute dalla società per fine determinato.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia di societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 Aprile 1886 N. 3818 e successive modifiche, nonche' le norme di legge vigenti sugli enti senza scopo di lucro che svolgono attivita' di utilita' sociale nel campo della solidarieta' e della assistenza di volontariato.....

.....

.....